

**OGGETTO: Procedura aperta, ex art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, interamente gestita per via telematica, per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse da pk 29+958,49 a pk 36+280,64 nell'ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC "Terzo Valico dei Giovi" – LOTTO SERRAVALLE**

**CUP: F81H92000000008 CIG: 6398382FD8**

### **DOMANDA N. 1**

*“Visto l’obbligo previsto dall’art. 92 – comma 2 – del d.P.R. n. 207/2010 in base al quale “Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti” si richiede se sia ammessa la partecipazione alla gara da parte di un’associazione temporanea di tipo “orizzontale” tra due Società in cui la capogruppo mandataria possiede un fatturato tale da consentirle di coprire il requisito di cui al punto e.2) pag. 31 del Disciplinare di gara in misura “maggioritaria” ma tuttavia inferiore, in termini assoluti, a quello posseduto dalla Società mandante.”*

### **RISPOSTA N. 1**

L’articolo 92, comma 2, del Regolamento (D.P.R. n. 207/2010) prevede che nei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale i requisiti di qualificazione devono essere posseduti nella misura minima del quaranta per cento dalla mandataria e per la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere i requisiti nella misura minima del dieci per cento; nell’ambito dei propri requisiti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

Secondo gli unanimi indirizzi dell’AVCP e del Consiglio di Stato, la “misura superiore” prevista dall’art. 92, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 (“misura maggioritaria” nel precedente Regolamento, D.P.R. n. 544/1999, art. 95, comma 2), deve essere riferita alle quote effettive di partecipazione al RTI, sicché può definirsi maggioritaria l’impresa che, avendo una qualifica adeguata in relazione al valore delle prestazioni assunte, assuma concretamente all’interno del RTI una quota di partecipazione superiore a quella di ciascuna delle imprese mandanti, a prescindere dai valori assoluti del requisito posseduti da ciascuna di esse.

Ciò significa che, nel caso prospettato nella richiesta di chiarimento in riscontro, quando al RTI partecipano due sole imprese **la mandataria deve spendere in gara il requisito della cifra d'affari in una misura superiore a quella del suo unico associato, assumendo quindi una percentuale superiore al 50 per cento dell'importo dei lavori**, mentre risulta irrilevante che la mandante possieda in termini assoluti il requisito in misura superiore.

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Andrea Ottolin